



Comune di Gaiole in Chianti
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N. **207**

del **31/12/2019**

OGGETTO :	Integrazione Fondo Risorse Decentrate parte variabile anno 2019 e costituzione definitiva
--------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore 10.30 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE Sindaco	X	
2	GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco		X
3	VERZURI FRANCESCO Assessore	X	
		2	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dott.ssa **FIORDIPONTI MARIA ALICE**

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che la normativa in materia di costituzione dei fondi destinati al trattamento economico accessorio, ed in particolare l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 che prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2019 il totale del trattamento

accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citata

disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

Richiamata la determinazione n. 332 del 09/08/2019 con la quale si procedeva alla costituzione provvisoria del fondo, limitatamente alla parte stabile dello stesso, ammontante ad Euro 45.738.77;

Considerato che il tetto definitivo del fondo anno 2016 risulta pari ad € 45.029,00 (comprensivo di e 2.000,00 di risorse variabili);

Visto che l'art 23 del D.lgs 75/2017 abroga l'art. 1, comma 236 della legge 28/12/2015 n. 208;

DATO atto che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2019 può essere pertanto integrato dell'importo di € 2.000,00, con risorse di parte variabile;

CONSIDERATO che le risorse previste dall'art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004, hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e costituiscono la parte del Fondo la cui quantificazione non è soggetta a decisioni derivanti dal rispetto di parametri normativi e/o contrattuali ovvero dalla volontà dell'amministrazione, ma è obbligatoria e vincolata per contratto;

PRESO ATTO che le risorse decentrate anno 2019 trovano copertura finanziaria sugli appositi interventi e capitoli di spesa del bilancio di previsione anno 2019, e al Fondo pluriennale vincolato (FPV),

ATTESO che l'art. 67 c.4. del CCNL del 21 Maggio 2018 dispone: "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza."

Considerato che:

- l'importo massimo consentito dal CCNL (1,2% monte salari 1997) è pari a € 8.000,00;
- l'importo effettivo che può essere stanziato ad integrazione della parte variabile del fondo è stato quantificato in complessive € 2.000,00, in quanto nel complesso non può essere superato il fondo anno 2016;

Evidenziato:

Che nel Bilancio preventivo 2019 risulta una capacità di spesa massima pari a € 2.000,00;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Che detto importo dovrà essere destinato per la maggior parte al finanziamento della produttività collettiva;

Che prima della liquidazione delle suddette somme occorre verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi a cui tali risorse sono state finalizzate nonché il rispetto dei parametri finanziari previsti dalla normativa vigente;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte,

1. di manifestare la volontà di integrare, sussistendone la relativa capacità di spesa, il Fondo 2019 delle risorse di cui all'art. 67 c.4. del CCNL del 21 Maggio 2018 per l'importo consentito nei limiti dell'1,2% del monte salari 1997, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00;
2. di dare atto che il fondo, con la presente integrazione, ammonta complessivamente ad € 47.900,77,
3. di destinare le suddette risorse variabili destinato per la maggior parte al finanziamento della produttività collettiva;
4. di inviare copia del presente atto all'Ufficio personale per i successivi adempimenti;
5. Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini
Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FIORDIPONTI MARIA ALICE

L'assessore

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).
- E' stata trasmessa, con elenco n. in data ai capigruppo consiliari (articolo 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

- Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____
al _____

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.